

Gli incaricati della sorveglianza hanno libero accesso nei panifici e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi alla competente autorità giudiziaria. Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale ed all'autorità municipale.

A questo articolo si è iscritto per parlare l'onorevole Rochira.

ROCHIRA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

L'esercente nel cui panificio si contravenga alla legge o al regolamento, è punito con ammenda sino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro, e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che possa sorpassare la somma complessiva di lire 1,000.

Sono puniti con ammenda sino a lire 30 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350.

A questo articolo l'onorevole Negri De Salvi propone la soppressione del secondo capoverso.

Egli ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

NEGRI DE SALVI. Sarò sintetico, come ho promesso.

Potete ammettere che un operaio lavori nei fornisenza il consenso del proprietario? Ed allora dove termina il consenso, dove comincia la coazione? Volete fare una istruttoria, un processo, per ogni caso? Quando voi avete stabilito le penalità per le contravvenzioni contro i proprietari, vi siete tutelati sufficientemente.

Con questo nuovo comma che l'onorevole Bertesi non aveva presentato e che ha presentato il ministro, non fate che sollevare una causa di conflitto fra proprietari ed operai. Ho detto. (Approvazioni).

BERTESI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTESI, relatore. Questo comma, che sanziona una penalità per gli operai, è stato

chiesto dagli operai i quali vogliono cautelarsi contro quelli di loro che concorrono ad infrangere la legge. Ed anche hanno chiesta la penalità per dimostrare che essi sentono tutta la responsabilità degli impegni che vanno ad assumere. E vogliono essere personalmente responsabili delle infrazioni che si commettano alla legge. Essi non intendono valersi del comodo pretesto d'essere stati comandati dai padroni. Essi dicono: noi sentiamo la colpa della infrazione della legge; è bene che anche contro di noi ci sia una penalità.

Ecco l'origine del capoverso: esso è un indice della crescente educazione degli operai, bene augurante all'avvenire della patria.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Una sola osservazione di ordine giuridico.

Si tratta di violazione di legge, per la quale, secondo dice l'onorevole Negri de Salvi, ci vuole il concorso del padrone e dell'operaio. Quindi, se anche non lo dicesimo, si potrebbe applicare all'operaio la pena, che sarebbe quella dell'ammenda appunto fino a 50 lire. Noi qui stabiliamo la misura della pena anche relativamente all'operaio, e in quantità minore perchè tale è la sua responsabilità. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Onorevole Negri De Salvi, mantiene la sua proposta?

NEGRI DE SALVI. La mantengo.

PRESIDENTE. Allora voteremo capoverso per capoverso.

Pongo a partito il primo capoverso dell'articolo:

« L'esercente nel cui panificio si contravenga alla legge o al regolamento, è punito con ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che possa sorpassare la somma complessiva di lire 1,000 ».

(È approvato).

Pongo ora a partito il secondo capoverso di cui l'onorevole Negri De Salvi propone la soppressione:

« Sono puniti con ammenda sino a lire 30 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario ».

(È approvato).